



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 –Premessa

Per lo svolgimento delle attività di DDI, l’Istituto ha scelto di utilizzare la piattaforma digitale Teams di Office 365, che necessariamente dovrà trattare dati sensibili degli studenti e dei docenti utilizzatori. Si precisa che, come chiarito dal Garante della Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020 n. 64 “Didattica a distanza: prime indicazioni”, in relazione alle attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, pertanto non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate alla scuola, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.

Resta inteso che tutti i titolari di trattamento dati, esterni e interni, sono tenuti a garantire i principi di:

- pertinenza: il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni in relazione all’attività che viene svolta in quanto strettamente connessa al raggiungimento dello scopo;
- conservazione: i dati possono essere trattati soltanto per il periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita;
- riservatezza: il trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza, eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Art. 2–Obbligatorietà delle attività in DDI

Le lezioni svolte a distanza utilizzando la piattaforma Teams sono attività didattica a tutti gli effetti, alla quale sono tenuti docenti e alunni, come da ipotesi di CCNI – DDI del 9 novembre 2020 e nota MI n° 2002 di pari data. Pertanto, il sincrono equivale a lezione in classe ed è soggetto a valutazione.

Art. 3 - Orario

1. Le lezioni si svolgono in base alla scansione prevista dall’orario scolastico.
2. Per le classi collegate a distanza, ogni ora di lezione avrà la durata di 45 minuti prevedendo 15 minuti di pausa tra un collegamento e l’altro.



Art. 4–Norme di comportamento durante i collegamenti (studenti)

- 1) Durante lo svolgimento delle videolezioni, agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - a) accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto; in particolare si riporta quanto previsto dall’art.8 co.2 dell’Integrazione al regolamento di Istituto in relazione all’emergenza SARS-CoV-2: *“Non è consentito l’ingresso posticipato oltre la seconda ora di lezione in base all’orario giornaliero di ogni classe, ovvero dopo le ore 09:00 per coloro che entrano alle ore 08:00, dopo le ore 10:00 per coloro che entrano alle ore 09:00. A questi limiti sono ammesse deroghe nel caso di visite specialistiche o terapie sanitarie, di cui le famiglie dovranno informare con debito anticipo i collaboratori del dirigente scolastico”*.
 - b) attivare la videocamera, al momento dell’appello e durante le verifiche, in modo da essere inquadrati in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
 - c) consultare quotidianamente la bacheca di classe;
 - d) non pranzare o fare colazione durante la lezione; a tale scopo, possono essere utilizzate le pause presenti tra le lezioni; in caso di specifiche ulteriori necessità dovrà essere avvisato l’insegnante.
 - e) è fatto obbligo agli studenti, in caso di disattivazione della webcam, di riattivarla immediatamente su richiesta del docente, che nel corso della lezione effettuerà controlli sulla reale presenza degli studenti on line. Qualora lo studente non risponda alla richiesta del docente di attivare microfono e webcam, sarà considerato assente;
 - f) chi intende intervenire durante la lezione lo segnala cliccando sull'icona della prenotazione con l’apposita funzione (l'icona a forma di mano);
 - g) nella condivisione di documenti, non si deve alterare, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti.
- 2) Si rammenta a studenti e genitori che, in base alla normativa vigente in materia di privacy e di cyberbullismo, non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video, e audio delle lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning e videolezione. È vietato, pertanto:
 - a) filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione del docente e condividerli in qualunque sede;
 - b) utilizzare gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti;
 - c) violare la riservatezza degli altri utenti;
 - d) permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account.
- 3) Gli account personali su ClasseViva e sulla piattaforma Teams sono degli account di lavoro o di studio. Pertanto, è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. Gli studenti o i loro genitori sono tenuti a comunicare immediatamente, via email all’Istituto, il sospetto che altri possano accedere al proprio account, o episodi come lo smarrimento o il furto della password.



- 4) Un comportamento scorretto espone immediatamente l'alunno a sanzioni disciplinari, come previsto dal Titolo 2 del Regolamento d'Istituto.
- 5) Si ricorda che offendere l'insegnante durante l'esercizio delle proprie funzioni – quindi anche durante l'attività on-line – anche con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Art. 5–Aspetti riguardanti la privacy

- 1) Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto per gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della piattaforma Teams, comprendente anche l'accettazione della Netiquette, ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
 - c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art. 6–Attività istituzionale dei docenti

- 1) Sulla piattaforma Teams si svolgeranno le lezioni quotidiane, sia che siano rivolte all'intera classe a distanza sia ad eventuali singoli alunni o gruppi in DAD.
- 2) In riferimento a quanto previsto dalla Nota MI n° 2002 del 9 novembre 2020, “la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata”.
- 3) Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art 5 CCNI-DDI 09/11/2020).
- 4) All'inizio della lezione, l'insegnante avrà cura di indicare nel registro elettronico la presenza degli studenti (selezionando l'apposita voce “Presente a distanza”) e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Si ricorda che per verificare la presenza degli alunni al collegamento è necessario che questi abbiano webcam e microfono in funzione.
- 5) Durante lo svolgimento della lezione sarà cura dei docenti verificare che gli studenti collegati siano anche presenti davanti allo schermo, rivolgendo loro qualche domanda e chiedendo che attivino webcam e microfono.



- 6) Nel caso in cui uno studente risultasse non collegato o non presente, anche se collegato, durante uno dei controlli fatti dal docente, senza previa autorizzazione da parte del docente stesso, lo studente verrà considerato assente durante quell’ora di lezione.
- 7) Il registro elettronico va compilato con le stesse modalità della didattica in presenza, selezionando, però, l’apposita voce “Didattica a Distanza” nel menu a tendina.
- 8) Nell’ambito delle attività in DDI in modalità asincrona (ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti), gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe del registro elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
- 9) I docenti utilizzano la sezione “Didattica” del registro elettronico e/o la sezione “File” della piattaforma Teams per la condivisione di materiali didattici con gli alunni, previa annotazione sull’Agenda di classe del registro elettronico.

Art. 7–Valutazione

- 1) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, espressa con voti assegnati e/o giudizi, per quanto attiene alla forma, scala di punteggi e normativa, segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza ed è valida ai fini della valutazione finale. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
- 2) Le valutazioni saranno riportate sul registro elettronico con le modalità usuali.
- 3) La partecipazione al sincrono viene tracciata ai fini della valutazione dell’impegno e della partecipazione a fine anno.
- 4) La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
- 5) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

Art. 8–Verifiche

- 1) Per le verifiche a distanza è obbligatorio l’attivazione della videocamera in modo tale da inquadrare tutta l’area di lavoro di ogni singolo studente e lo studente stesso.
- 2) Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare anche le seguenti attività:
 - a) materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi);



- b) la produzione e esposizione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale);
 - c) prove strutturate e/o semistrutturate.
- 3) Le prove di verifica sommativa saranno progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono, pertanto, da privilegiare:
- a) colloqui sincroni;
 - b) la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l'attività degli studenti (ad es. Forms di Office 365 o Test di ClasseViva).
- 4) Le verifiche sommative scritte svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, dovranno essere consegnate per l'archiviazione alla scuola.
- 5) La mancanza di elementi di valutazione e l'eventuale impossibilità di far svolgere allo studente delle attività di recupero a distanza determineranno una sospensione del giudizio da parte dell'insegnante.
- 6) Come disposto dall'art. 6 dell'OM n. 92/2007, il voto proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo periodo e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.
- 7) In questo contesto, per poter formulare un giudizio, il numero minimo di prove (orali o scritte) resta quello fissato dai singoli Dipartimenti disciplinari, che si riservano inoltre la possibilità di sostituire le verifiche scritte con prove orali laddove non è possibile garantirne un regolare svolgimento.